

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO  
INDI  
DEL VICEPRESIDENTE ALBORGHETTI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	59
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
MIGLIORINI ed altri: Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont (910) . . . . .	59
PRESIDENTE . . . . .	60, 61, 62, 63, 64
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	60, 63, 64
CASTOLDI . . . . .	63
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	61, 63
MIGLIORINI . . . . .	60, 63
ORSINI GIANFRANCO . . . . .	61, 63, 64
PADULA . . . . .	63
SANTI . . . . .	64
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	64

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, 4° comma del Regolamento, per la seduta odierna i deputati Orsini Gianfranco e Migliorini, sostituiscono rispettivamente i deputati Bova e Geremicca.

**Seguito della discussione della proposta di legge Migliorini ed altri: Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont (910).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliorini ed altri: « Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont ».

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta, al termine della relazione, si era addivenuti alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dello

La seduta comincia alle 10,10.

BONETTI PIERA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

articolato e la predisposizione di eventuali emendamenti.

Prego quindi il relatore, onorevole Botta, di illustrare il lavoro svolto in quella sede.

**BOTTA, Relatore.** Il Comitato ristretto, nel corso dei suoi lavori, è pervenuto alla formulazione di alcuni emendamenti integralmente sostitutivi del testo originario della proposta di legge n. 910 cercando, da un lato, di tener conto delle esigenze cui il provvedimento deve far fronte e, dall'altro, di non sconvolgere i principi su cui si basa la contabilità dello Stato.

In sostanza, la proposta di legge Migliorini ed altri introduce delle modifiche nel conteggio dei contributi di cui allo stanziamento di 4.200 milioni disposto con la legge 8 giugno 1978, n. 306, adottando una formula che tiene conto dell'incremento dei costi intervenuto nel frattempo.

In sede di Comitato ristretto, si è ritenuto opportuno sostituire la data indicata dall'articolo 3 con il termine del 30 giugno 1977 e l'articolo 2 della citata legge n. 306 con una nuova norma (riportata nell'articolo 1 predisposto dallo stesso Comitato ristretto), che tende a spostare dal 1° gennaio 1977 al 1° luglio 1977 il termine entro il quale i proprietari che non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo possono avanzare richiesta per ottenere un'erogazione di diversa entità. Questa agevolazione è prevista anche per l'esecuzione, ai prezzi correnti, dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, anche se non contemplati dal progetto originario.

Il Comitato ristretto ha poi elaborato un articolo 2 con il quale viene prorogato di ulteriori tre anni il termine di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, relativo alla concessione di agevolazioni fiscali ILOR e IRPEG per la realizzazione di impianti nelle aree di sviluppo previste da leggi precedenti. In sostanza, tale termine viene ad essere spostato dal 1981 al 1984, in quanto esistono delle difficoltà circa la

interpretazione del decreto presidenziale n. 616. Al riguardo, il collega Orsini rileva che la situazione di cui si sta discutendo è anomala: cioè, il provvedimento interessa una regione a statuto ordinario (il Veneto) ed una a statuto speciale (il Friuli-Venezia Giulia), per cui le regioni stesse ed il Ministero dell'industria hanno avanzato, rispettivamente, alcune rivendicazioni. In conseguenza di ciò, siamo di fronte ad alcuni provvedimenti registrati dalla Corte dei conti a differenza di altri, che non hanno ottenuto invece questa registrazione. L'onorevole Orsini ha proposto, pertanto, di specificare che le competenze in oggetto sono ancora dello Stato, ma vi sono delle difficoltà in questo senso, perché il decreto presidenziale n. 616 è considerato un po' la *Magna Charta* in tema di trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni. È auspicabile, pertanto, che l'amministrazione pubblica possa dare prova di snellezza nell'applicazione della normativa in esame ed è per tale motivo che è stata prevista la proroga di cui all'articolo 2 elaborato dal comitato ristretto.

Concludo quindi esprimendo l'auspicio che la Commissione proceda ad una rapida approvazione della proposta di legge n. 910.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MIGLIORINI.** Debbo, innanzitutto, ringraziare il relatore per il proficuo lavoro che è stato fatto in sede di Comitato ristretto in riferimento alla proposta di legge n. 910. Le proposte di modifica avanzate in quella sede, a mio avviso tengono in giusto conto le esigenze della comunità colpita dalla catastrofe del Vajont (cioè della popolazione abitante nelle province di Pordenone e di Belluno).

A tale riguardo, in questi giorni, a Pordenone si sta celebrando un processo su alcune provvidenze che sono state erogate illecitamente e non finalizzate all'opera di ricostruzione e rinascita del comprensorio del Vajont. La stampa nazionale pone in risalto l'importanza di questo

processo e farà lo stesso nei confronti di quel provvedimento di legge che, una volta approvato, risponda pienamente alle esigenze e agli interessi delle popolazioni colpite.

Per le considerazioni che ho svolto, ritengo che la proposta di legge al nostro esame debba essere approvata al più presto, al massimo entro la giornata di domani.

**PRESIDENTE.** Onorevoli Migliorini, la approvazione più o meno rapida della proposta di legge in esame non dipende tanto dalla nostra Commissione quanto dal tempo entro cui la Commissione bilancio esprimerà il parere sulle conseguenze finanziarie contenute negli emendamenti al primo e secondo articolo.

**ORSINI GIANFRANCO.** Penso che il testo degli emendamenti predisposto dal Comitato ristretto sia valido e consenta di raggiungere quelle finalità che si intendono perseguire con la proposta di legge n. 910.

Così come ha auspicato l'onorevole Migliorini, anch'io mi auguro che il provvedimento possa essere approvato al più presto e se possibile oggi stesso, dopo che la V Commissione bilancio avrà espresso il parere.

**GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Sono d'accordo sulla proposta fatta dall'onorevole Orsini Gianfranco.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4,

la spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione dello stato finale, in esso compresi i lavori indispensabili per la piena funzionalità delle unità immobiliari non previsti nella perizia originaria ».

Il relatore, onorevole Botta, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato:

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977 non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1977, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonché per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorché non previsti nel progetto originario.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione in principio-base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 1, è pertanto, sospesa. Procediamo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono applicabili solo nei confronti dei beneficiari indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306.

Il relatore, onorevole Botta, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è ulteriormente prorogato di tre anni.

Poiché anche l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione bilancio anche questo emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 2 è sospesa.

In attesa che la V Commissione bilancio esprima il prescritto parere, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,30.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBORGHETTI

**PRESIDENTE.** Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 910, nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto. Pongo quindi in votazione in via definitiva i suddetti articoli di cui darò - per maggiore chiarezza - nuovamente lettura:

#### ART. 1.

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato:

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977 non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1977, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonché per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorché non previsti nel progetto originario.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma lettera a) del precedente articolo 1).

*(È approvato).*

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

## ART. 2.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è ulteriormente prorogato di tre anni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è sostituito dal seguente:

« L'aumento di cui al precedente primo comma è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte del contributo il cui avviso di pagamento sia stato spedito posteriormente al 1° gennaio 1977 ».

BOTTA, *Relatore*. L'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, reca l'enunciazione dei piani di fabbricazione e ne detta la disciplina relativa. Per la zona devastata dal Vajont, il provveditorato alle opere pubbliche della Venezia Giulia ha fatto presente la necessità di introdurre una proroga per quanto riguarda l'efficacia di tali piani. Proporrei, pertanto, di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« L'efficacia e la durata dei piani di fabbricazione di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni ».

CASTOLDI. Concordo con la proposta del relatore, diretta a far fronte alla necessità di consentire la realizzazione delle opere previste attraverso i piani di fabbricazione. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento testè preannunciato.

PADULA. A mio avviso, è pericoloso introdurre con legge dello Stato una de-

roga alla validità generale dei piani di fabbricazione con riferimento ad una determinata zona. Quanto meno, ritengo si tratti di un procedimento un po' strano.

BOTTA, *Relatore*. Comprendo fino in fondo l'osservazione del collega Padula: debbo però precisare che, allo scopo di non determinare la necessità di introdurre modifiche al decreto presidenziale n. 616, nella parte relativa agli insediamenti industriali, l'articolo aggiuntivo configura un'ulteriore proroga senza precisare però il titolare delle competenze relative. Come ripeto, alcuni atti sono stati registrati dalla Corte dei conti, altri no: la difficoltà sta nel fatto che nella zona non ha avuto luogo alcun insediamento industriale.

PRESIDENTE. Per venire incontro alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Padula, dall'articolo aggiuntivo in esame potrebbe essere soppresso qualsiasi riferimento alla natura dei piani di cui si tratta.

BOTTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole a questa soluzione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

L'efficacia e la durata dei piani di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MIGLIORINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge in discussione.

ORSINI GIANFRANCO. Ringrazio la Commissione per aver sollecitamente concluso l'iter legislativo del provvedimento

in discussione ed annuncio il voto favorevole del gruppo democristiano.

SANTI. Il gruppo socialista si associa alle espressioni di ringraziamento del collega Orsini e preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge: Migliorini ed altri: « Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, dan-

neggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont » (910):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alborghetti, Balzardi, Bettini, Bonetti, Mattinzoli Piera, Borri, Ciuffini, Castoldi, Corradi Nadia, De Caro, Ebner, Facchini, Fornasari, Malvestio, Migliorini, Orsini Gianfranco, Padula, Porcellana, Rocelli, Sobrero, Santi, Sullo, Tozzetti, Zoso.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO